

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3547

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CACCAVALE

Istituzione del ruolo ad esaurimento dei sottotenenti
d'indagine della Polizia di Stato

Presentata il 12 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei punti più qualificanti della riforma della Polizia di Stato fu, senz'altro, la istituzione della figura dell'ispettore.

La nuova figura di poliziotto risponde alla sentita necessità di attribuire compiti di polizia investigativa ad uomini la cui formazione e preparazione sia, sin dall'inizio, impostata al raggiungimento di tali finalità. Il ruolo degli ispettori consente, altresì, di istituire un livello intermedio tra la mansione esecutiva e quella direttiva-dirigenziale e di spingere ad una progressione interna di carriera certamente più qualificante nonché di stimolare la fantasia di quei giovani che, all'indomani dell'acquisizione del previsto titolo di studio, desiderino intraprendere, attraverso questo accesso, una carriera dignitosa. Invero, con l'ispettore di polizia, nasceva una nuova

figura professionale, deputata alle investigazioni giudiziarie quale risposta qualificata di politica criminale dello Stato nei riguardi della criminalità. Quindi il modello militare del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (militari di truppa, sottoufficiali e ufficiali) veniva integrato nella « nuova amministrazione della pubblica sicurezza » con una nuova figura altamente professionale. Al concorso per la nomina alla qualifica di vice-ispettore potevano partecipare esclusivamente i candidati muniti di diploma di scuola media superiore con prove d'esame estremamente selettive (diritto amministrativo e costituzionale, diritto penale processuale e sostanziale, diritto civile, diritto di polizia) e previa idoneità ai corsi di formazione presso l'istituto di formazione e perfezionamento per ispettori di Polizia di Nettuno.

Immutata rimaneva, invece, la struttura dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella nuova amministrazione della Polizia di Stato.

Infatti, il personale più giovane veniva inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti in corrispondenza delle qualifiche dei sottufficiali degli altri Corpi di polizia mentre i sottufficiali più anziani (i marescialli) venivano ammessi a partecipare, in difetto del titolo di studio, al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori.

Con la nota sentenza di equiparazione, la situazione ordinamentale di cui sopra è stata completamente modificata e le posizioni giuridiche del personale del ruolo degli ispettori sono state trascurate rispetto a quelle dei sottufficiali dei Corpi di Polizia militari.

Con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, il Parlamento ha equiparato il trattamento economico degli ispettori della Polizia di Stato e dei sottufficiali degli altri Corpi di polizia e, per quanto concerne in particolare la Polizia di Stato, ha riunito nel nuovo ruolo degli ispettori i due precedenti ruoli sovrintendenti (ex sottufficiali del Corpo guardie di pubblica sicurezza) ed ispettori.

In questo nuovo ruolo degli ispettori, tuttavia, vengono pretermessi gli interessi e le posizioni di carriera degli ispettori.

Il decreto di riordino non ha proceduto, alla *restitutio in integrum* dei diritti già acquisiti del personale del ruolo degli istruttori e pertanto appare necessario porvi rimedio garantendo a tutto il personale del ruolo degli ispettori una giusta collocazione, in considerazione dei principi e delle aspettative contenute nella legge istitutiva della Polizia di Stato.

Se, come è vero, il suddetto personale non aspira ad essere inquadrato nel ruolo dei commissari è pur vero, che, a ragione, non aspira ad essere inquadrato in qualifi-

che inferiori rispetto alla situazione di cui alla legge di riforma. Per questo motivo occorre riconoscere a tutti uno strumento che elimini i guasti predetti, attraverso le sottoindicate previsioni:

a) istituzione della qualifica ad esaurimento del « sottotenente di indagine della Polizia di Stato » nella quale inquadrare tutti gli ispettori in servizio al 31 agosto 1995, formulando la graduatoria in base ai titoli di servizio con il riconoscimento della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza;

b) la possibilità per il personale con una delle qualifiche di ispettore al 31 agosto 1995 di transitare, a domanda, in altre amministrazioni dello Stato;

c) la previsione, per un periodo di cinque anni, di concorsi straordinari per vice commissario della Polizia di Stato riservati agli ispettori in possesso di diploma di laurea.

La presente proposta di legge mira a ricondurre alla normalizzazione le tensioni oggi esistenti ed a garantire anche l'uscita dall'*impasse* nella quale si trova l'amministrazione di pubblica sicurezza con la proposizione di un ruolo speciale di commissari che ha già suscitato non poche polemiche tra funzionari. La soluzione della previsione di una qualifica ad esaurimento non trova, infatti, alcun ostacolo da parte delle altre forze di polizia e, con una opportuna politica pensionistica (nomina alla qualifica di commissario il giorno prima del collocamento a riposo) e l'immissione nella qualifica ad esaurimento contenuta intorno alle cinquemila unità sarebbe idonea a garantire il rafforzamento dei commissariati e di tutti gli uffici impegnati nella lotta alla micro e macro criminalità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione ed inquadramento).

1. È istituito, nell'ambito del personale della Polizia di Stato, il ruolo dei sottotenenti d'indagine della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

2. Il ruolo ad esaurimento dei sottotenenti di indagine della Polizia di Stato comprende l'unica qualifica di sottotenente.

3. Il personale che al 31 agosto 1995 rivestiva una delle qualifiche di ispettore della Polizia di Stato è inquadrato, a domanda, nella qualifica di sottotenente d'indagine nel ruolo ad esaurimento secondo l'ordine derivante da scrutinio per merito comparativo.

4. Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei sottotenenti d'indagine della Polizia di Stato percepisce il trattamento economico corrispondente al livello retributivo VII-bis. Il personale proveniente dalle qualifiche di vice ispettore ed ispettore consegue il predetto trattamento al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando a tal fine l'anzianità maturata nella qualifica di ispettore prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

ART. 2.

(Funzioni).

1. I sottotenenti di indagine della Polizia di Stato del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 1 assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

2. Nell'espletamento dei compiti d'istituto gli appartenenti al ruolo ad esauri-

mento dei sottotenenti d'indagine della Polizia di Stato sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti. Ad essi può essere affidata la direzione di uffici e nuclei con le connesse responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti.

3. In caso di assenza, di impedimento o di vacanza i sottotenenti del ruolo ad esaurimento sostituiscono il titolare nella direzione dell'ufficio.

4. I sottotenenti d'indagine del ruolo ad esaurimento sono preposti al coordinamento di unità operative ed investigative, alla direzione di sezioni investigative, di sottosezioni della specialità e di uffici di polizia istituiti per far fronte a fenomeni di criminalità, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

5. Gli appartenenti al ruolo ad esaurimento dei sottotenenti d'indagine provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

ART. 3.

(Nomina a commissario).

1. Il personale del ruolo ad esaurimento dei sottotenenti di indagine della Polizia di Stato consegue la nomina a commissario d'indagine il giorno precedente alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso.

ART. 4.

(Passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato).

1. Il personale della Polizia di Stato che al 31 agosto 1995 rivestiva una delle qualifiche di ispettore di Polizia di Stato può, a domanda, transitare in altre amministrazioni civili dello Stato.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, stabilisce,

con proprio decreto, le modalità di transito, nonché le percentuali di assorbimento possibili ed i livelli corrispondenti di inserimento.

ART. 5.

(Concorsi straordinari).

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, per un periodo di cinque anni, concorsi annuali straordinari per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, riservati, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, al personale che, alla data del 31 agosto 1995, rivestiva la qualifica di ispettore e che sia in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari, che abbiano almento cinque anni complessivi di servizio.

2. Il primo concorso straordinario deve essere bandito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Onere finanziario).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1966, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

